

Codice A1817B

D.D. 26 febbraio 2020, n. 401

Autorizzazione al taglio e rimozione di piante ed arbusti lungo la strada alzaia, in sponda idrografica destra, del torrente Terdoppio/roggia Cerana in località Cascina Massera in Comune di Sozzago (NO). Richiedente: Comune di Sozzago.



ATTO N. DD-A18 401

DEL 26/02/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania

OGGETTO: Autorizzazione al taglio e rimozione di piante ed arbusti lungo la strada alzaia, in sponda idrografica destra, del torrente Terdoppio/roggia Cerana in località Cascina Massera in Comune di Sozzago (NO).
Richiedente: Comune di Sozzago.

In data 9 dicembre 2019 il Comune di Sozzago ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione al taglio e rimozione di piante ed arbusti lungo la strada alzaia, in sponda idrografica destra, del torrente Terdoppio/roggia Cerana, insistenti su area demaniale, in località Cascina Massera in Comune di Sozzago (NO) da eseguirsi, a titolo gratuito, tramite i privati di seguito elencati:

- a) sigg.ri Bosetto Claudio, Cacciamali Silvano, Lavatelli Giuseppe e Fossati Fabio Giacomo, per il tratto di argine ricadente sui mappali 102 - 115 - 120 - 118 - 119 - 11 - 10 - 93 - 94 del foglio1;
- b) sig. Ferrari Alberto per il tratto di argine ricadente sui mappali 71 - 1 del foglio 2.

L'intervento in questione assolve unicamente a finalità di manutenzione dell'argine e ripristino della percorribilità della strada alzaia, per il controllo e la sicurezza spondale del corso d'acqua, pertanto la realizzazione dello stesso è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico del corso d'acqua, ferma restando l'osservanza da parte del richiedente delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

Tutto ciò premesso e accertato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523;
- visto l'art. 90 del Decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616;
- vista la Delibera di Giunta Regionale n. 24-24228 del 24 marzo 1998;
- visti gli artt. 86 e 89 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- visto l'art. 59 della Legge Regionale 26 aprile 2000, n. 44;
- visto il Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. del 6 dicembre 2004, n. 14/R e s.m.i.;
- vista la Determina Dirigenziale del Direttore della Direzione Opere Pubbliche n. 1717/25.00 del 4 novembre 2005;
- visto l'art. 17 della Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 23;
- visto il Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. del 20/09/2011 n. 8/R e s.m.i.;
- vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 17/09/2012 n. 10/UOL/AGR;

determina

- di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Sozzago, tramite i signori:

a) Bosetto Claudio, Cacciamali Silvano, Lavatelli Giuseppe e Fossati Fabio Giacomo, per il tratto di argine ricadente sui mapp. 102 - 115 - 120 - 118 - 119 - 11 - 10 - 93 - 94 del foglio 1;

b) Ferrari Alberto per il tratto di argine ricadente sui mappali 71 - 1 del foglio 2;

ad eseguire il taglio selettivo e l'allontanamento delle piante inclinate/crollate/instabili verso l'alveo del torrente Terdoppio/roggia Cerana, insistenti su area demaniale, per garantire la funzionalità idraulica della struttura arginale, in sponda idrografica destra, e la percorribilità della strada alzaia ai mezzi della Protezione Civile, in località Cascina Massera in Comune di Sozzago (NO), nel rispetto delle seguenti condizioni:

1) il Comune coordinerà e controllerà tutte le operazioni di taglio in tutto il tratto arginale interessato dall'intervento;

2) i materiali derivanti dalle operazioni di taglio dovranno essere immediatamente allontanati ed è fatto divieto assoluto di abbandono in alveo, sulle sponde o in zone di possibile esondazione;

3) il richiedente dovrà mettere in atto e predisporre tutte le azioni necessarie per la salvaguardia della vegetazione ripariale non soggetta al taglio, e sarà tenuto all'immediato ripristino, compreso l'eventuale risarcimento economico, di tutti i danni che potrebbero verificarsi durante le operazioni di taglio, carico e trasporto causati alle proprietà pubbliche e/o private;

4) le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

5) la presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) a decorrere dalla data di notifica del presente atto ed i lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto dei limiti temporali e delle norme di

polizia forestale stabilite dalla L.R. n. 4 del 10/02/2009 e dal relativo regolamento forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i. (in particolare artt. n. 18,37 e 37 bis);

6) il soggetto autorizzato dovrà comunicare, per iscritto (via posta elettronica certificata), a questo Settore prima dell'inizio dei lavori, la data di inizio e di ultimazione del taglio, al fine di consentire eventuali accertamenti;

7) l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio dello Stato e salvo i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, e con l'obbligo, da parte dello stesso, di tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato in conseguenza della presente autorizzazione;

8) il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà acquisire ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti norme;

- di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione del sedime demaniale per l'esecuzione dei lavori di che trattasi.

I lavori non sono soggetti a concessione né a pagamento di canone, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data 06/12/2004 n. 14/R, e il valore delle piante presenti nell'alveo attivo e sulle sponde è da intendersi nullo, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera b) della L.R. 4 maggio 2012 n. 5.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità previste dal codice del processo amministrativo D. Lgs. 104/2010.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Funzionario estensore: Ing. Marco Lampugnani

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania)

Fto Mauro Spano'